



Sentenza n. 5/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai seguenti magistrati:

Marta	Tonolo	Presidente -relatore
Maurizio	Massa	Consigliere
Innocenza	Zaffina	Consigliere

ha pronunciato il seguente

SENTENZA

nel giudizio n. **31897** del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Veneto nei confronti di:

1. DI ~~PEDE Francesco~~, c.f. ~~DPDEN53R01L418L~~, nato il 01/09/1953 a ~~Torricchio (MT) e residente in Venezia, località Caporredo, via Ca' Rossa n. 16~~ int. 3, elettivamente domiciliato presso l'avv. Matteo Di Pede, del Foro di Venezia, c.f. DPDMTT73T14D325N con studio legale in via Torre Belfredo 37, 30174 Venezia - Mestre (VE), P.E.C. *matteo.dipede@venezia.pecavvocati.it*;
2. ~~GIOVINAZZO Prospero~~, c.f. ~~GVNPSR65616F399G~~, nato il 16/11/1965 a ~~Montalbano Jonico (MT) e residente in Padova, via San G. De' Bellis n. 7~~ elettivamente domiciliato presso l'avv. Matteo Di Pede, del Foro di Venezia, c.f. DPDMTT73T14D325N con studio legale in via Torre Belfredo 37, 30174 Venezia - Mestre (VE), P.E.C. *matteo.dipede@venezia.pecavvocati.it*;

pretesa risarcitoria azionata nei loro confronti (euro 9.453,51).

In ogni caso, rilevavano l'infondatezza dell'atto di citazione e, ricostruito il quadro normativo di riferimento, affermavano come nella prassi dell'ULSS4, la verifica e l'attribuzione della qualificazione di soggetto radio esposto era demandata ad un esperto qualificato. Rappresentavano che nel periodo oggetto di contestazione non era intervenuta alcuna variazione dell'incarico conferito alla dott.ssa ~~XXXX~~ suscettibile di determinare una variazione nella classificazione di rischio da radioesposizione già attribuitale e che anche l'infermiera ~~XXXXXX~~ aveva svolto attività, debitamente documentata, in procedure con radioesposizione nel corso degli anni 2019 e 2020.

Nel corso dell'anno 2021 ed all'inizio del 2022, la nota carenza di personale infermieristico e la pandemia da Covid-19 avevano, inoltre, comportato la necessità di dover riprogrammare l'attività clinica quasi su base mensile, se non talvolta addirittura settimanale, attribuendo priorità alle procedure di urgenza e di supporto all'attività per i pazienti Covid.

La difesa dei convenuti faceva, inoltre, presente che solo in data 14 dicembre 2021, con deliberazione del Direttore Generale n. 1294, veniva conferita la delega al direttore dell'UOC a compiere le funzioni del datore di lavoro in attuazione del D.lgs n. 101/2020 in materia di radioprotezione e che dunque ciò escludeva ogni responsabilità del dott. ~~XXXXXXXX~~ di tutti gli altri convenuti circa le contestazioni precedenti a tale data.

In ogni caso, concludeva per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento dell'importo di euro 3.781,40, pari al 40% della pretesa risarcitoria azionata in citazione e, in via subordinata per il rigetto delle domande formulate dalla Procura Regionale nei confronti dei dott.ri ~~XXXXXXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXX~~ in quanto infondate.

3. All'esito della camera di consiglio del 15 novembre 2023, con decreto n. 7/2023, ritenuta ammissibile e accolta la richiesta di rito abbreviato formulata dai dott.ri ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ la Sezione determinava la somma complessivamente dovuta dai convenuti per la definizione del giudizio in € 3.781,40, pari al 40% del danno contestato in citazione agli stessi e stabiliva in trenta giorni, decorrenti dalla data del deposito del decreto, il termine per il versamento della somma in favore dell'AULSS n. 4 "Veneto Orientale, con onere di tempestivo deposito della documentazione in originale o in copia conforme all'originale, attestante l'avvenuto pagamento e l'avvenuta riscossione da parte dell' Amministrazioni danneggiata, presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale, prima dell'udienza per la definizione, con rito abbreviato, del presente giudizio fissata il giorno 18 gennaio 2024.

4. All'odierna udienza, la difesa dei convenuti ha fatto presente che, come da documentazione trasmessa alla Segreteria di questa Corte, i propri assistiti avevano provveduto al pagamento dell'intera somma contestata pur ripartendola tra loro difformemente da quanto stabilito nel decreto n. 7 cit.. Ha concluso, pertanto, chiedendo che il giudizio fosse dichiarato estinto.

Il rappresentante della Procura ha rappresentato il proprio consenso per la definizione della causa ai sensi dell'art. 130 c.g.c., nulla opponendo quanto alla ripartizione dell'addebito operata dai convenuti posto che la pretesa erariale deve intendersi integralmente soddisfatta.

Considerato in

DIRITTO

5. Il giudizio di responsabilità n. 31897 - da definirsi con rito abbreviato secondo la richiesta formulata dai dott.ri ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ - può essere dichiarato estinto.

Al riguardo, va considerato che la difesa dei convenuti ha depositato prova documentale del pagamento effettuato dai suoi assistiti a favore della ULSS n. 4 Veneto orientale, in conformità, quanto all'importo complessivo, alle disposizioni impartite con il decreto n. 7/2023 di questa Sezione, citato in premessa.

Più in dettaglio, in data 16/1/2024, sono state trasmesse alla Sezione copie dei bonifici bancari effettuati singolarmente da tutti i convenuti in data 12 - 13 dicembre 2023 nonché attestazione dell'incasso in tesoreria, rilasciata dalla ULSS n. 4 in data 18 dicembre 2023, da cui risulta che i sigg. ~~XXXXX~~ e ~~XXXXXXXX~~ hanno versato la somma di euro 945,35 ciascuno e che il dott. ~~XXXXX~~ a sua volta, ha integrato l'importo dovuto di euro 1.890,70 per un totale complessivo di euro 3.781,40 a favore dell'Amministrazione, quale "pagamento riferito al procedimento n. 31797 Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Veneto".

A fronte di ciò, il Collegio, verificato il suddetto integrale pagamento della somma ritenuta congrua, ritiene di poter addivenire alla definizione del giudizio ai sensi dell'art. 130, comma 8, c.g.c..

Al riguardo, per completezza di esposizione e ai fini di una corretta qualificazione giuridica di tale modalità di definizione del giudizio, conferma - pur a conoscenza di altro indirizzo giurisprudenziale (secondo cui la positiva conclusione dei giudizi abbreviati deve condurre ad una definizione dei medesimi mediante declaratoria di cessazione della materia del contendere - *ex multis*, Sez. Giur. Friuli Venezia Giulia, sent. n. 19/2018) - l'orientamento assunto dalla Sezione e ritiene di ricondurre la presente fattispecie a quelle di estinzione disciplinate dal vigente sistema processuale (Cdc, Sez. Giurisd. Veneto, sent. 7 giugno 2017, n. 56; sent. 15 settembre 2017, n. 110; sent. 7 giugno

2018, n. 81). Ciò, peraltro, in linea con la formula adottata dalle Sezioni d'appello per altre similari fattispecie di definizione agevolata del giudizio previste dall'art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (*ex multis*, CdC, Sez. I Giurisd. App., sent. 12 marzo 2012, n. 120; sent. 17 maggio 2017, n. 175) cui il legislatore fa conseguire, come per quella in esame, la preclusione alla prosecuzione del giudizio con rito ordinario e la non impugnabilità della sentenza stessa.

Tanto considerato, quindi, essendosi realizzate tutte le condizioni richieste dalla normativa per la definizione della causa con rito abbreviato, già oggetto di valutazione da parte della Sezione con decreto n. 7/2023, ed essendo stato, altresì, accertato l'avvenuto e tempestivo versamento della somma ivi determinata, il Collegio ritiene di dichiarare l'estinzione del presente giudizio ai sensi dell'art. 130 c.g.c..

5. Rileva, inoltre, che la disposizione testè citata impone al Giudicante di provvedere sulle spese (art. 130, co. 8, c.g.c.), non essendo consentito, a differenza dei casi di estinzione del giudizio di cui all'art. 111, c.g.c., che *“le spese del giudizio estinto restino a carico delle parti che lo hanno sostenuto”* ovvero che *“la declaratoria di estinzione del processo non dia luogo a pronuncia sulle spese”*, come previsto nel caso di rinuncia agli atti del processo (art. 110, c.g.c.).

Al riguardo, si evidenzia, tuttavia che all'odierna udienza camerale sia la difesa dei convenuti che la Procura hanno concordemente concluso chiedendo la compensazione delle spese di giudizio.

Tanto considerato, il Collegio, visti anche gli atti di causa, intende aderire a tale concorde richiesta in ragione della congruità della somma, della condotta dei convenuti e dell'entità del danno, elementi, già valutati in sede di emissione del decreto n. 7/2023 (cui si rinvia integralmente *per relationem*), nonchè del

